

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL VENETO – SEDE DI VENEZIA  
RICORSO**

della signora Flavia Ramona Mitran nata a Craiova (Romania) il 21 agosto 1974, (C.F. MTRFVR74M61Z129O), residente in Ferrara, via Quaranta Staia n. 37/A rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Maria Giulia Bettati del Foro di Parma (C.F. BTTMGL71R64G337P) e dall'avv. Paolo Picci del Foro di Ferrara (C.F. PCCPLA72P15L049Y) i quali dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni agli indirizzi pec [avvmariagiuliabettati@pec.giuffre.it](mailto:avvmariagiuliabettati@pec.giuffre.it) o [avvpaolopicci@pec.studiolegalepicci.it](mailto:avvpaolopicci@pec.studiolegalepicci.it) o ai numeri di fax 0521.712011 e 0532.247493 ed elettivamente domiciliata presso gli studi degli avv.ti Paolo Picci e Maria Giulia Bettati in Ferrara, via G Previati n. 25 e in Parma, via Carducci n. 3 giusta delega in calce al presente atto

**CONTRO**

**Il Ministero dell'Istruzione** in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588)

**Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo**, sede di Rovigo (C.F. 80004970291), in persona del legale rappresentante pro tempore,

**E NEI CONFRONTI DI**

**Delon Elisa**, nata a Rovigo il 23 marzo 1982, residente in San Martino di Venezie (RO) via Don Magosso n. 230 e **Pavan Lara**, nata il 17 gennaio 1974, residente in Adria, (RO), via E. Filiberto n. 28 B

**NONCHE' NEI CONFRONTI**

**dei docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella terza fascia delle graduatorie d'istituto della scuola secondaria di I e II grado, della Provincia di Rovigo per il biennio 2020/2021 – 2021/2022 che in virtù dell'accoglimento delle istanze della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio**

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA/ DISAPPLICAZIONE  
PREVIA SOSPENSIONE**

**ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela della ricorrente  
ivi compresa l'ammissione della ricorrente nella II fascia delle  
Graduatorie Provinciali della provincia di Rovigo per la scuola  
secondaria di I e II grado**

- 1) del provvedimento prot. n. prot. n. 3487 del 27 agosto 2020 nella parte in cui esclude la prof.ssa Flavia Ramona Mitran, dalla seconda fascia delle GPS classe di concorso A022 per “mancanza dei requisiti” e per la classe di concorso A023 per “no precedente inserimento in G.I.” (doc. 1)
- 2) del decreto prot. n. 3627 del 3.09.2020 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, sede di Rovigo che ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rovigo –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I° e II° grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. (doc. 2)

4) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rovigo –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I° e II° grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 pubblicate il 2 settembre 2020 ove ella non è stata inserita. (doc. 3)

5) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato comunque pregiudizievole per i ricorrenti, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.

### **PREMESSE**

Si premette quanto segue.

La signora Flavia Ramona ha concluso il proprio percorso di studi universitari presso l’Università degli Studi di Cracovia, Facoltà di lettere, a seguito di un corso di studi quinquennale, il superamento dell’esame finale di laurea e la discussione di una tesi.

Il titolo ottenuto è quello di laurea in filologia, nel profilo filologia, specializzazione in lingua e letteratura italiana e lingua e letteratura romena (doc. 4) che le è valso, in data 8 maggio 2007, a seguito del superamento della prova finale, il conseguimento presso l’Università degli studi di Padova del Master universitario di II livello in “didattica dell’italiano come L2”(doc. 5) (nel quale è indicato il cognome dell’ex marito della ricorrente “Panduru”).

Nel 2017 alla stessa Università la ricorrente si era rivolta chiedendo l’equipollenza della sua laurea ad un titolo di studi italiano.

In tale occasione, l’istituzione le ha riconosciuto l’equipollenza della laurea estera “diploma de Licenta” – Filologia con la laurea triennale in lettere-curriculum lettere moderne L10 (doc. 6)

Il 12 giugno 2020 ella ha acquisito altresì, ai sensi dell’art. 5 lett. b) del D.lgs 59/2017, i crediti formativi nelle materie antropologia culturale, psicologia dell’apprendimento e teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica (doc. 7)

Per oltre quindici anni, forte del titolo suddetto, ha svolto innumerevoli supplenze temporanee e annuali, e specificatamente

#### **CLASSE DI CONCORSO A022**

*A.S. 2007/2008*

- dal 20.01.2008 al 13.02.2008 presso scuola secondaria I grado I.C. Rovigo 3- Casalini Rovigo
- dal 14.02.2008 al 23.02.2008 presso scuola secondaria I grado I.C. Rovigo 3 – Casalini Rovigo
- dal 03.03.2008 al 2.05.2008 presso scuola secondaria I grado I.C. Trecenta Giacciano Rovigo
- dal 3.05.2008 al 08.06.2008 presso scuola secondaria I grado I.C. Trecenta Giacciano Rovigo

*A.S. 2008/2009*

- dal 09.01.2009 al 28.02.2009 presso scuola secondaria I grado I.C. Trecenta Giacciano Rovigo
- dal 01.03.2009 al 08.04.2009 presso scuola secondaria I grado I.C. Trecenta Giacciano Rovigo
- dal 15.04.2009 al 04.06.2009 presso scuola secondaria I grado I.C. Trecenta Giacciano Rovigo

*A.S. 2009/2010*

- dal 10.10.2009 al 24.11.2009 presso scuola secondaria I grado I.C. Castelmassa G.Sani Rovigo

*A.S. 2011/2012*

- dal 3.11.2011 al 27.11.2011 presso scuola secondaria I grado N. Badaloni-Trecenta Rovigo

- dal 26.04.2012 al 8.06.2012 presso scuola secondaria I grado R. Cattaneo Canaro Rovigo

- dal 11.06.2012 al 12.06.2012 presso scuola secondaria I grado R. Cattaneo Canaro Rovigo

- dal 14.06.2012 al 14.06.2012 presso scuola secondaria I grado R. Cattaneo Canaro Rovigo

- dal 15.06.2012 al 15.06.2012 presso scuola secondaria I grado R. Cattaneo Canaro Rovigo

- dal 18.06.2012 al 18.06.2012 presso scuola secondaria I grado R. Cattaneo Canaro Rovigo

- dal 21.06.2012 al 22.06.2012 presso scuola secondaria I grado R. Cattaneo Canaro Rovigo

- dal 27.06.2012 al 27.06.2012 presso scuola secondaria I grado R. Cattaneo Canaro Rovigo

*A.S. 2012/2013*

- dal 2.10.2012 al 14.01.2013 presso scuola secondaria I grado N. Badaloni Trecenta Rovigo

- dal 14.01.2013 al 24.01.2013 presso scuola secondaria I grado Pettorazza Grimani Rovigo

- dal 25.01.2013 al 08.02.2013 presso scuola secondaria I grado Pettorazza Grimani Rovigo

- dal 27.02.2013 al 1.03.2013 presso scuola secondaria I grado C. Parenzo Rovigo

- dal 13.03.2013 al 17.03.2013 presso scuola secondaria I grado Grignano Polesine Rovigo

- dal 30.04.2013 al 31.05.2013 presso scuola secondaria I grado A. Riccoboni Rovigo

- dal 1.06.2013 al 7.06.2013 presso scuola secondaria I grado A. Riccoboni Rovigo

*A.S. 2013/2014*

- dal 5.10.2013 al 7.06.2014 presso scuola secondaria I grado A. Turri Stienta Rovigo

*A.S. 2014/2015*

- dal 3.10.2014 al 30.06.2015 presso scuola secondaria I grado R. Cattaneo Grimani Rovigo

*A.S. 2015/2016*

- dal 21.09.2015 al 22.11.2015 presso scuola secondaria I grado G. Sani Castelmassa Rovigo

- dal 29.09.2016 al 13.11.2017 presso scuola secondaria I grado Pio Mazzucchi Castelnuglielmo Rovigo

*A.S. 2017/2018*

- dal 7.10.2017 al 9.06.2018 presso scuola secondaria I grado A. Turri Stienta Rovigo

*A.S. 2019/2020*

- dal 12.09.2019 al 5.08.2020 presso scuola secondaria I grado G. Bonifacio Rovigo

### **SOSTEGNO ADMM SCUOLA SECONDARIA I° GRADO**

*A.S. 2015/2016*

- dal 23.11.2015 al 30.06.2016 presso scuola secondaria I grado C.T.P. Castelmasa Rovigo

*A.S. 2016/2017*

- dal 27.09.2016 al 13.11.2016 presso scuola secondaria I grado Pio Mazzucchi Castelnuglielmo Rovigo

- dal 15.11.2016 al 31.08.2017 presso scuola secondaria I grado C.T.P. Castelmasa Rovigo

*A.S. 2017/2018*

- dal 16.09.2017 al 31.08.2018 presso scuola secondaria I grado A. Turri Stienta Rovigo

*A.S. 2018/2019*

- dal 12.09.2018 al 31.08.2019 presso scuola secondaria I grado A. Turri Stienta Rovigo

### **CLASSE DI CONCORSO A023**

*A.S. 2006/2007*

- dal 1.10.2006 al 31.08.2007 presso Soc. Dante Alighieri – Comitato di Rovigo corsi di alfabetizzazione A1, A2, B1, Rovigo

*A.S. 2007/2008*

- dal 1.09.2007 al 31.12.2007 presso Soc. Dante Alighieri – Comitato di Rovigo corsi di alfabetizzazione A1, A2, B1, Rovigo

*A.S. 2010/2011*

- dal 2.2.2011 al 24.05.2011 presso scuola secondaria I grado I.C. Badia Polesine Rovigo

Precedentemente l'instaurazione delle GPS, la ricorrente era iscritta nella III fascia delle Graduatorie di Istituto.

In ragione dei titoli e servizi svolti, seguendo le prescrizioni di cui all'O.M. 60 del 10 luglio 2020, ella ha presentato domanda di inserimento nella II fascia delle GPS nella scuola secondaria di I grado della provincia di Rovigo nelle classi di concorso A022 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado), A023 (lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) e su posto di sostegno nella scuola secondaria di I°

grado avendo maturato entro l'a.s. 2019/2020 tre annualità di servizio su posto di sostegno (art. 3 comma 7 lett. b) ii.) (doc. 8).

\*\*\*\*\*

Prima di esporre le ragioni di diritto del presente ricorso, si rende necessaria una breve premessa sulle graduatorie provinciali per le supplenze, recentemente istituite e disciplinate con l'ordinanza ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 (doc. 9).

Le graduatorie provinciali per le supplenze (d'ora in avanti anche semplicemente "G.P.S."), previste dagli artt. 3 e ss. dell'O.M. n. 60/2020, sono finalizzate. in subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento – all'attribuzione delle seguenti tipologie di supplenze:

- a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (art. 2, comma 4 lett. a);
- b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (art. 2, comma 4 lett. b).

**Esse sono articolate in due fasce (art. 3 comma 6):**

- La prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- La seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU (CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1- possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 59/2017; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del D.lgs. n. 59/2017, 3. Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
  - ii. Per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. Possesso del titolo di cui all'art. 5, comma 2 lett. b); 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'art. 5, comma 4- bis, del D.lgs. n. 59/2017; 3. Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

L'ordinanza ministeriale n. 60/2020 è intervenuta anche sulla disciplina delle graduatorie di istituto, stabilendo che vengano utilizzate per il conferimento di tutte le supplenze temporanee per le quali non si può ricorrere alle g.p.s. (art. 11 e art. 2, comma 4 lett. c). Le graduatorie di istituto si articolano in tre fasce così costituite:

- la prima fascia resta determinata ai sensi dell'art. 9-bis del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019 n. 374 e corrisponde, quindi alle graduatorie di prima fascia vigenti;
- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di prima fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.;
- la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di seconda fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.

In virtù delle suddette disposizioni, quindi, l'Amministrazione scolastica attingerà alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto in tutti i casi in cui non sia possibile coprire le cattedre e i posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili con personale a tempo indeterminato.

Se si tratta di supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche, si farà ricorso alle g.p.s., mentre in caso di necessità di supplenze temporanee c.d. brevi, il dirigente scolastico utilizzerà le graduatorie di istituto.

Come più sopra anticipato, la ricorrente ha presentato domanda per l'inserimento nelle GPS.

Col provvedimento impugnato, ella veniva esclusa dalle GPS della Provincia di Rovigo con la seguente motivazione: per la classe di concorso A022 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado) "mancanza dei requisiti" per la classe di concorso A023 (lingua italiana per discenti di lingua straniera per "no precedente inserimento in G.I."

Il provvedimento di esclusione come sopra indicato è illegittimo e si presta a diverse censure per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**I Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 6 lett. d) dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 9 D.M. 270/2004**

Proprio in virtù della laurea conseguita presso l'Università degli Studi di Cracovia in Romania, la signora Mitran ha potuto frequentare e concludere con profitto presso l'Università degli studi di Padova un Master di II livello in "Didattica dell'Italiano come lingua 2".

I Master di II livello hanno un carattere molto speciale poiché lo scopo che viene perseguito è quello di perfezionare un percorso di studi già specialistico (laurea di II livello).

Come specifica il Ministero dell'Istruzione nella pagina informativa in internet "Formazione post diploma",: **trattasi di "corso di 3° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Per potervi accedere è requisito necessario la laurea magistrale o un titolo estero comparabile"** (sito MIUR) (doc. 10)

Ulteriormente il decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 (**Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.**) all'art. 3,

comma 9 afferma “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 341 del 19.11.1990 in materia di formazione finalizzata ai servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell’art. 1, comma 15 legge 14.1.1999 n. 4, le Università possono attivare disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di I e II livello”.

Dal contesto normativo esposto si evince che il rilascio di un Master di II livello, presuppone l’esistenza, in al possessore, di una laurea specialistica/magistrale.

La ricorrente con la sua laurea in Filologia acquisita in Romania ha potuto partecipare e concludere positivamente un Master di II grado organizzato dall’Università di Padova.

Non si può dubitare che la stessa Università che le ha rilasciato il titolo, abbia previamente verificato (come è suo compito e dovere) che la laurea citata avesse i requisiti di una laurea specialistica.

La laurea specificata più sopra e il possesso dei titoli di cui all’art. 5 co. 1 lett. b) D.Lgs 59/2017, soddisfano integralmente i requisiti richiesti all’art. 3 comma 6 lett. b) dell’O.M. 60/2020 per l’inserimento in GPS, pertanto il provvedimento di esclusione risulta del tutto illegittimo.

**II Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa Violazione del principio del legittimo affidamento, irragionevolezza e illogicità**

La ricorrente ha conseguito la laurea in Filologia presso l’Università degli studi di Cracovia (Romania)

Questo titolo le è valso in Italia, secondo l’ordinamento giuridico italiano, il diritto di ottenere nel 2007, a seguito dell’esito positivo della prova finale, un Mater universitario di II livello ex art. 3 com. 9 D.M. 270/2004 presso l’Università di Padova in “Didattica dell’italiano come lingua 2”.

Tale riconoscimento presuppone che l’amministrazione abbia equiparato la sua laurea straniera ad una laurea specialistica.

L’amministrazione dunque in prima battuta ha riconosciuto alla signora Mitran la laurea specialistica consentendole di frequentare e conseguire il Mater di II livello ma, in un secondo tempo, ai fini della richiesta di inserimento nelle GPS, ha disconosciuto tale titolo.

È evidente la contraddittorietà dell’azione amministrativa. Se infatti è stato permesso alla ricorrente di conseguire un Master di II livello, è pacifico che ella sia in possesso anche della laurea specialistica.

Diversamente non si spiegherebbe la premessa.

Ma tale assunto vale anche ai fini dell’inserimento in graduatoria GPS; la laurea posseduta dall’istante se è specialistica in un caso, deve esserlo anche ai fini dei requisiti di accesso alle GPS.

Inoltre, col riconoscimento del Master di II livello, l’amministrazione ha ingenerato nella ricorrente il legittimo affidamento al riconoscimento del titolo alla bontà dell’azione amministrativa, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 Cost, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buona andamento, ma anche al principio di buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia

generato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Tar Lazio, Roma, sez. I n. 4455 del 16.5.2012).

Il dover di lealtà e correttezza della pubblica amministrazione che si sostanzia nel dover di non tradire le ragionevoli aspettative dei cittadini.

Come si esprime la costante giurisprudenza comunitaria, la situazione di vantaggio assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa.

***Potenziali contro interessati.***

Ambendo la ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie provinciali e conseguentemente d'istituto della scuola secondaria nella provincia di Rovigo, il numero dei potenziali contro interessati, è molto elevato

È evidente l'impossibilità di notificare il ricorso a tutti i potenziali insegnanti interessati a contrastare le domande svolte in quest'atto.

Anche alla luce del disposto dell'art. 12 della L. n. 205/00, è nella facoltà del Tribunale adito di autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., richiamato dall'art. 41 cpa la notifica di un atto con qualunque mezzo idoneo, tra i quali vi è anche la pubblicazione del testo integrale del ricorso nel sito internet dell'Amministrazione interessata al procedimento oggetto di causa.

Detta forma di notificazione viene ormai comunemente utilizzata.

Da qui la richiesta di essere autorizzati alla notifica a mezzo pubblicazione sul sito Web del MIUR.

**DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Nelle more della definizione nel merito del giudizio, la ricorrente rischia di subire danni gravi ed irreparabili in quanto l'Amministrazione sta già procedendo al conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

Al fine pertanto di evitare alla ricorrente, che ha allo scopo presentato domanda di inserimento di subire danni gravi ed irreparabili, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, si chiede la concessione di una misura cautelare che le consenta l'inserimento nella II fascia delle GPS e III fascia delle G.I. della scuola secondaria della provincia di Rovigo. Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione e concessione della misura cautelare ritenuta più idonea alla tutela degli interessi della ricorrente, compresa quella di inserimento della stessa nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle G.I. della scuola secondaria della provincia di Rovigo, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe specificati, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

Con osservanza.

Si producono: 1) provv. Prot. n. 3487 del 27.08.2020; 2) decreto prot n. 3627 del 3.09.2020; 3) graduatorie GPS provincia di Rovigo; 4) laurea in filologia specializzazione in lingua e letteratura romena, lingua e letteratura italiana; 5) master di II livello presso l'Università degli Studi di Padova del 8.05.2007; 6) certificato di equipollenza; 7) certificato università Dante Alighieri; 8) domanda di inserimento in GPS; 9) O.M. 60 del 10.07.2020; 10) estratto sito MIUR "Formazione post diploma".

DICHIARAZIONE: ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato è pari ad €



325,00.

Con osservanza.

Parma, 26 ottobre 2020

(avv. Maria Giulia Bettati)

(avv. Alessandro Pace)

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 41 CPA E DELL'ART. 151 CPC**

Il sottoscritto procuratore, nella sua prefata qualità,

premessò che

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella II fascia delle vigenti GPS e III fascia delle G.I. della scuola secondaria della Provincia di Rovigo.

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio il ricorso deve esser notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nella II fascia delle vigenti GPS della scuola secondaria della Provincia di Rovigo sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

rilevato che

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari

considerato che

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio (Cons. Stato 19 febbraio 1990. n. 106), inoltre la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente.

Il giudice adito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 c.g.a. e dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica.

E' stata più volte disposta dalla giustizia amministrativa, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

**FA ISTANZA**

affinché il Tribunale adito valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 c.g. a. 151 cpc, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso nei confronti dei potenziali contro interessati evocati in giudizio, ovvero di tutti i docenti inseriti nella II fascia delle GPS della scuola secondaria della Provincia di Rovigo vigenti, tramite

pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR  
nonché di tutti i dati e atti ritenuti necessari.

Con osservanza.

Parma, Ferrara, 26 ottobre 2020

(avv. Maria Giulia Bettati)

(avv. Alessandro Pace)